

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

### 23° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1980

Presidenza del Presidente **SEGNANA**

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

« Modificazioni al regime fiscale degli spiriti » (897), approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .	pag. 195, 198
BERLANDA (DC), relatore alla Commissione 195, 196, 197 e <i>passim</i>	
COLUCCI, sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	198
GRANZOTTO (PCI) . . . . .	198

*I lavori hanno inizio alle ore 11,10.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modificazioni al regime fiscale degli spiriti » (897), approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale degli spiri-

ti », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Berlanda di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BERLANDA, relatore alla Commissione. Il disegno di legge n. 897, che è sottoposto al nostro esame nel testo approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 7 maggio 1980, era stato presentato, in data 6 novembre 1979, dal Governo allo scopo di evitare il proseguimento della procedura contenziosa avviata dalla Comunità europea nei confronti del nostro Paese, in quanto agli spiriti di produzione nazionale viene applicata una imposta di fabbricazione più favorevole rispetto ai prodotti similari importati dalla Comunità.

L'originario provvedimento proposto dal Governo è stato poi integrato con altre norme approvate dalla Camera dei deputati, norme che — come si dirà in seguito — sono state in parte superate dalle disposizioni più favorevoli contenute nel decreto-legge

concernente misure fiscali urgenti, ora in corso di conversione al Senato.

Sul primo argomento occorre ricordare che, con il parere motivato del 31 luglio 1978, emesso ai sensi dell'articolo 169 del trattato CEE, l'Esecutivo comunitario ha contestato al nostro Paese la presunta violazione dell'articolo 95, primo comma, del trattato stesso; tale violazione discenderebbe dalle disposizioni italiane in materia di imposta di fabbricazione sugli spiriti, le quali prevedono una tassazione più favorevole per i prodotti alcolici ottenuti da materie vinose di produzione nazionale rispetto ai similari prodotti importati dalla Comunità.

In particolare, detto Esecutivo ha rilevato, fra l'altro, che l'imposta di fabbricazione, che era allora stabilita nella misura unica di lire 120.000 per ettolitro anidro (misura poi aumentata, come è noto, a lire 290.000 con i successivi decreti-legge proposti dal Governo nei mesi scorsi ed approvati recentemente dal Parlamento), si applica sempre ai prodotti importati, mentre i corrispondenti prodotti nazionali ottenuti da materie vinose sono soggetti ad una imposta inferiore, in quanto beneficiano dei seguenti abbuoni e riduzioni di imposta:

a) 6.000 lire ad ettolitro di alcole puro per gli alcoli prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore;

b) 500 lire ad ettolitro di alcole puro, se i detti alcoli sono prodotti da cooperative;

c) 4.000 lire ad ettolitro di alcole puro, se dalla distillazione si ottiene alcole a non meno di 95 gradi e se la distillazione ha luogo fra il 16 settembre e il 30 aprile di ciascun anno;

d) 5.000 lire ad ettolitro di alcole puro, se dalla distillazione si ottiene acquavite di vinaccia;

e) 8.000 lire ad ettolitro di alcole puro, se dalla distillazione si ottiene acquavite di vino.

Il predetto organo comunitario, pertanto, ha richiesto l'eliminazione della discriminazione rilevata, prevedendo, in caso negativo, il proseguimento della procedura contenzio-

sa con il deferimento dell'Italia alla Corte di giustizia.

Il Governo ritiene inopportuno fare arrivare alle estreme conseguenze la procedura contenziosa e propone, invece, di eliminare gli abbuoni e le riduzioni della imposta di fabbricazione sugli alcoli.

Nella sostanza, il provvedimento presentato dal Governo si proponeva di:

1) abolire gli abbuoni e le riduzioni di imposta previsti, dato anche il basso livello dei vantaggi derivanti da essi, ed unificare la tassazione con quella degli Stati CEE;

2) non contabilizzare le differenze in meno (*maximum* 2 per cento) tra alcole misurato ed alcole prodotto ai fini dell'imposta di fabbricazione;

3) abbuono dell'imposta di fabbricazione sui cali di lavorazione accertati per l'alcole da ridistillare o rettificare per un *maximum* dell'1,5 per cento;

4) il prezzo dei contrassegni di Stato, quando servano a sostituire quelli danneggiati, è fissato a un quarto del prezzo normale;

5) la denaturazione degli alcoli importati va effettuata nei depositi doganali.

Il provvedimento al nostro esame, accogliendo le indicazioni del disegno di legge governativo, presenta anche alcune integrazioni. È utile, pertanto, procedere ad una rapida esposizione dell'articolato.

Con l'articolo 1 si sopprimono gli abbuoni e le riduzioni di imposta di fabbricazione sugli alcoli e le acquaviti previsti dalla legge n. 249 del 10 maggio 1976, dalla legge n. 1037 del 15 novembre 1955 e dalla legge n. 506 del 18 agosto 1978.

Con l'articolo 2 si stabilisce che le differenze in meno tra l'alcole accertato mediante misuratore meccanico e quello accertato con metodo analogo al momento dell'introduzione in magazzino non vengono contabilizzate ai fini dell'applicazione della tassazione. Il limite massimo di tali differenze è fissato al 2 per cento; le eccedenze vanno invece contabilizzate.

Con l'articolo 3 si concede all'alcole etilico avviato alla rettifica e ridistillazione, e

detenuto nei magazzini fiduciari di fabbrica, sussidiari di fabbrica e degli opifici di fabbricazione, l'abbuono dell'imposta di fabbricazione ed eventualmente del diritto erariale sui cali accertati di lavorazione fino al limite massimo dell'1,5 per cento. Si può osservare che il primo comma dell'articolo 3 parla di « spirito » (alcole etilico), mentre all'articolo 1 si parla di « alcole e acquavite ». Potrebbe essere opportuno chiarire meglio, confermando che l'abbuono dell'1,50 per cento è riconosciuto anche per la ridistillazione di acquaviti, come del resto è previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, convertito dalla legge 12 maggio 1957, n. 307.

Inoltre, per la preparazione di liquori, acquaviti e frutta allo spirito destinati al consumo interno, effettuata ai sensi della legge n. 1037 del 15 novembre 1955, e per le giacenze nel magazzino di conservazione dei prodotti ottenuti, è concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione, ed eventualmente del diritto erariale, sui cali effettivi accertati di spirito impiegato, purchè entro i seguenti limiti:

a) 1,5 per cento complessivo per tutte le operazioni di preparazione e la eventuale scorta in magazzino fino a sei mesi;

b) 4 per cento o 6 per cento, comprensivi dell'1,50 per cento, rispettivamente dopo sei mesi e dopo dodici mesi di giacenza in magazzino. Su cali eccedenti è dovuto il pagamento del tributo. Questo tipo di abbuono si applica anche per la produzione in cauzione di vermut e marsala destinati al consumo interno, limitatamente alla preparazione degli estratti alcolici aromatizzati. L'abbuono di cui alla lettera b) (4 per cento e 6 per cento) non si applica ai liquori ed alle acquaviti aggiunti alla frutta che abbiano già goduto prima del detto impiego dello stesso beneficio. Per il prodotto introdotto in magazzino da più di dodici mesi si applica la legge n. 1039 del 6 dicembre 1971.

È opportuno ricordare che questi ultimi due articoli, mentre cautelano l'amministrazione, invitano i produttori alla contabilizzazione.

L'articolo 4 esclude la possibilità di rimborsi del prezzo pagato per l'acquisto dei contrassegni di Stato, applicati o da applicare ai recipienti dei prodotti alcolici. Lo stesso articolo 4 sancisce la possibilità di autorizzare i fabbricanti, con modalità da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, ad acquistare contrassegni di Stato ad un prezzo fissato ad un quarto del prezzo normale, quando questi servano a sostituire altri danneggiati.

L'articolo 5 stabilisce che gli importatori di bevande alcoliche dai paesi della Comunità europea possano essere autorizzati ad acquistare contrassegni di Stato da applicare ai recipienti prima della presentazione in dogana per l'importazione. Per ottenere questa autorizzazione è necessario versare una cauzione determinata, in relazione alla quantità del prodotto, mediante applicazione delle aliquote della sovrimposta di confine e del diritto erariale normale vigenti al momento dell'acquisto dei contrassegni sugli alcoli di prima categoria e con riguardo ad un contenuto alcolico non inferiore a 70 gradi.

La cauzione resta incamerata, in tutto o in parte, all'erario se la merce non è stata presentata in dogana per l'importazione entro sei mesi dall'acquisto dei contrassegni o non si sono restituiti i contrassegni inutilizzati. Le modalità di applicazione di queste disposizioni saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

Per quanto non espressamente previsto in questo articolo si rimanda al testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti.

L'articolo 6 sostituisce il primo ed il terzo comma dell'articolo 21 del testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni: il primo comma indica le sedi dove può essere effettuata la denaturazione; il terzo comma stabilisce che gli alcoli denaturati speciali possono essere ceduti solo a stabilimenti autorizzati al loro impiego.

L'articolo 7 apporta due piccole modifiche al primo comma dell'articolo 176 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

L'articolo 8 stabilisce che la misura del diritto erariale derivante dal disposto dell'articolo 1 della legge 18 agosto 1978, numero 506, si applica anche agli alcoli che abbiano assolto il tributo vigente precedentemente all'entrata in vigore della detta legge, con esclusione dei prodotti con essi fabbricati, quali liquori, acquaviti e profumerie alcoliche. È escluso il rimborso di imposte comunque pagate.

L'articolo 9 stabilisce che, in caso di aumento delle imposte di fabbricazione o dei diritti erariali, i possessori di prodotti gravati dall'aumento, e che abbiano già assolto il tributo vigente in precedenza, sono tenuti a denunciare le giacenze possedute alla dogana o all'UTIF entro trenta giorni dall'entrata in vigore degli aumenti, ed entro la stessa data dovranno versare alla sezione provinciale della tesoreria le differenze di imposta o di diritti erariali. Sono previste quindi le norme relative ai versamenti inferiori o superiori al dovuto ed agli interessi di mora.

L'articolo 10 prevede la misura della sanzione amministrativa nei confronti di chi frodi o tenti di frodare l'imposta (dal doppio al decuplo dell'imposta frodata).

Circa gli articoli 9 e 10 sembra che essi possano considerarsi superati dalle disposizioni difformi e più favorevoli contenute nel decreto-legge n. 693 ora in fase di conversione al Senato. Fra l'altro si tratta di due articoli più programmatici che dispositivi che hanno avuto una migliore formulazione nel decreto-legge citato.

Va infine ricordato che le disposizioni sopra illustrate vanno integrate con le norme comprese nel disegno di legge n. 1214 sulle disposizioni urgenti in materia tributaria (articoli 16-26).

In particolare si ricorderà che l'imposta di fabbricazione, come già accennato, passa da lire 120.000 a lire 290.000 per ettanidro (articolo 16), e che vengono modificati i prezzi dei contrassegni di Stato (articoli 20-21); va inoltre menzionata la possibilità del pagamento differito dell'imposta di fabbricazione e dell'eventuale diritto erariale (articolo 23); la concessione del pagamento dif-

ferito è subordinata al versamento di una apposita cauzione. Norme, queste, contenute nel provvedimento che verrà esaminato domani in aula al Senato e che contempla precisazioni migliori rispetto a quelle che in un primo momento la Camera aveva aggiunto al decreto governativo.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio il relatore per la sua esposizione. Credo sia opportuno che la Commissione prenda atto delle precisazioni fatte dal relatore in ordine alle modifiche da apportare a questo disegno di legge che è stato approvato dalla Camera dei deputati, ma che contempla disposizioni superate in realtà da altre norme contenute nel disegno di legge di conversione del decreto-legge riguardante misure fiscali urgenti.

**G R A N Z O T T O .** Chiedo a nome del Gruppo comunista un breve rinvio della discussione perchè si possa riflettere sulla relazione e sulle proposte di modifica avanzate. Non credo che da parte nostra vi possano essere difficoltà a concludere rapidamente l'iter del disegno di legge.

**C O L U C C I ,** sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è favorevole alla proposta di rinvio del senatore Granzotto, anche alla luce delle conclusioni del relatore Berlanda per alcune modifiche da apportare al disegno di legge. Il Governo comunque si riserva una pronuncia definitiva successivamente alla conversione in legge del decreto-legge n. 693, onde evitare una sovrapposizione di norme che può snaturare il provvedimento.

**P R E S I D E N T E .** Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 11,30.*